



# Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso

Ufficio Scuola

## AUTORIZZAZIONE PER L'USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEL MINORE

I sottoscritti,

---

genitori (o tutori esercenti la potestà genitoriale) dell'alunno ecc

---

### IN CONSIDERAZIONE

- dell'età del/della proprio/a figlio/a;
- del suo grado di autonomia;
- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, allo/a stesso/a noto;
- del fatto che il proprio figlio è dotato dell'adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa da scuola in sicurezza
- delle istruzioni impartite riguardo il corretto comportamento e le regole di educazione stradale

FACENDO SEGUITO all'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art.19-bis della legge 1721/2017, al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di Ponte di Piave (TV) a consentire l'uscita autonoma del suddetto minore dai locali scolastici al termine dell'orario ordinario delle lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali ...) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del I° ciclo di istruzione.

### AUTORIZZANO

il proprio figlio \_\_\_\_\_  
all'uso autonomo del servizio di trasporto scolastico fornito dal Comune di Ponte di Piave, per le  
corsa di andata e di ritorno, in base al servizio scelto.

Questa autorizzazione esonera il Comune di Ponte di Piave ed il suo personale nonché gli autisti dei mezzi adibiti al servizio dall'obbligo di vigilanze a da ogni responsabilità per eventi accaduti fino alla salita sul mezzo e dal momento della sua discesa, sia per la corsa di andata che per la corsa di ritorno.

data, firma \_\_\_\_\_

Art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.